



Camera di Commercio
Latina

GUIDA IMPIANTISTI

(D.M. 37/2008)

*Istruzioni per l'iscrizione all'Albo
delle Imprese*

*Artigiane dei soggetti esercenti
attività di installazione di impianti*

(Luglio 2015)



ALBO IMPRESE ARTIGIANE

presso la Camera di Commercio di Latina

SOMMARIO

Il D.M. 37/08 e l'ambito di applicazione	2
Ambito di applicazione	2
Definizione di edificio	2
Definizione di pertinenza	2
Impianti posti al servizio di attività svolte all'interno di edifici	2
Classificazione e definizione degli edifici	3
LETTERA A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere	3
LETTERA B) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere	3
LETTERA C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali	4
LETTERA D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie	4
LETTERA E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali	5
LETTERA F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili	5
LETTERA G) impianti antincendio	6
Inizio dell'attività	6
Informazioni aggiuntive	7
Casi particolari	7
Struttura di impresa non del settore	7
Trasferimento sede da altra provincia	8
Trasferimento dell'azienda	8
Apertura di unità locale	8
Deroga art. 6 L. 25/96	8
Requisiti per l'esercizio dell'attività	8
Requisiti tecnico-professionali	
a) Titolo di studio	8
b) Titolo di studio ed esperienza professionale	8
Titolo di studio conseguito all'estero	9
c) Esperienza professionale specializzata	9
d) Esperienza professionale	10
Impresa operante in più settori	10
Requisiti di onorabilità	11
Incompatibilità	12
Il responsabile tecnico	13
Nomina del responsabile tecnico	13
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico	13
Cessazione dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo	13
Decesso dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo	13
Dichiarazione di conformità	14
La dichiarazione	14
Modalità di presentazione	14
Modalità di presentazione delle pratiche	14
A) impresa individuale di nuova costituzione	14
B) impresa individuale già iscritta per altra attività	14
C) società inattiva	15
D) società già attiva	15
Modulistica	15
Modulistica/ costi amministrativi	17
Tabella dei diritti e bolli applicati dall'Albo delle Imprese Artigiane	19
Titoli abilitanti per il D.M. 37/08	21
Equiparazione lauree	23

Il D.M. 37/08 e l'ambito di applicazione

Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22/1/2008 “ *Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici*”, emanato dal ministero dello Sviluppo Economico, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiana Italiana n. 61 del 12/3/2008.

L’entrata in vigore il 27/3/2008 del D.M. ha comportato l’abrogazione:

- Della Legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8 (finanziamento dell’attività normativa tecnica), 14 (verifiche) e 16 (sanzioni);
- Del DPR 447/91;
- Degli articoli da 107 a 121 del DPR 380/01; a seguito di ciò deriva anche l’abrogazione dell’istituendo “Albo dei responsabili tecnici” previsto dall’art. 109, 2° comma del Testo Unico sull’edilizia e l’abrogazione dell’art. 108, 3° comma dello stesso Testo Unico che avrebbe consentito alle imprese in possesso di attestazione SOA di ottenere automaticamente l’abilitazione per le attività regolamentate della L. 46/90.

Ambito di applicazione

Il D.M. 37/08 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso¹, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione, il DM 37/08 si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Per “punto di consegna della fornitura” si intende il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ossia il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente. Per “reti di distribuzione” si intende l’insieme dei manufatti, delle apparecchiature e delle linee di condotta (es. condutture elettriche, tubazioni gas, tubazioni acqua, ecc) finalizzate a fornire di energia, acqua, gas, ecc le singole utenze private ed ai servizi pubblici.

Definizione di edificio

Per “edificio”, ai sensi dell’art. 2 del Dlgs 192/05, si intende sia il fabbricato intero sia l’unità immobiliare facente parte del maggior fabbricato. Ai sensi dell’art. 812 C.C. gli edifici sono beni immobili anche se uniti al suolo a scopo transitorio. Ne consegue che il DM 37/08 si applica solo agli impianti posti al servizio dell’unità immobiliare o di fabbricato nella sua globalità, prescindendo dalla sua destinazione d’uso, incluse le costruzioni precarie e provvisorie, purchè ancorate al suolo.

Definizione di pertinenza

Ai sensi dell’art. 817 del C.C., “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. Da un punto di visto oggettivo, per pertinenze si intendono le opere che, pur conservando la propria individualità fisica, sono complementari e funzionalmente subordinate, in modo attuale e permanente, all’edificio. Costituiscono, ad esempio, pertinenza di un edificio i garage, i parcheggi, le piscine, ecc..

Impianti posti al servizio di attività svolte all’interno di edifici

Le disposizioni dettate dal DM 37/08 sono estese non solo agli impianti a servizio degli edifici, ma anche agli impianti posti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie svolte negli edifici stessi. Pertanto, la normativa si applica anche alle imprese che installano impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere e celle frigorifere².

¹ La precedente L. 46/90, fatta eccezione per gli impianti elettrici, si applicava solamente agli impianti di tipo civile.

² MSE a privato 10368 del 24/7/2008.

CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI

D.M. 37/08 art. 1, comma 2°

LETTERA A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere³;

- **impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica**, ossia i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina (compresi quelli posti all'esterno degli edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici medesimi).
Non ricade nell'ambito di applicazione del D.M. 37/08 l'assemblaggio di quadri elettrici non ancora installati, trattandosi di attività pre-impiantistica. Qualora invece, per assemblaggio/montaggio si intenda la installazione di elementi all'interno del quadro elettrico già montato, si applica la disciplina del D.M. 37/08⁴;
- **impianti di produzione dell'energia elettrica** fino a 20 kw nominali (ad esempio gli impianti fotovoltaici, impianti eolici, ecc..).
In particolare: l'impianto deve avere una potenza nominale inferiore o uguale a 20 Kw, almeno una parte dell'energia prodotta deve essere utilizzata ad uso e consumo dell'autoproduttore, infine, l'impianto deve essere posto al servizio dell'edificio e su una superficie di pertinenza.
- **Installazioni di tende da sole motorizzate** (occorre l'abilitazione per l'automazione di porte, cancelli e barriere)⁵
- **Impianti di protezione contro le sovratensioni**
- **Installazione e manutenzione straordinaria di sistemi solari fotovoltaici sugli edifici** il D. Lgs n. 28 del 3/3/2011 (modificato dal DL 6/6/2013 art. 17, convertito in L. 3/8/2013 n. 90) prevede che questa attività sia riservata senza limiti di potenza e di utilizzo ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal D.M. 37/08.⁶
- **Impianti luminosi pubblicitari** (incluse le insegne) rientrano nel D.M. qualora collegati, anche solo funzionalmente, agli impianti interni.

LETTERA B) impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere;

- **Impianti radiotelevisivi, le antenne** (incluse quelle paraboliche)⁷ e gli impianti elettronici, intesi quali componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa;
- **Impianti di sicurezza** (antifurto o antintrusione) ad installazione fissa;
- **Connessioni fisiche interne** agli edifici dei sistemi di comunicazione elettronica e telematica, come le reti LAN ed internet.

³ Rispetto alla lettera a) della L. 46/90, la declaratoria della lettera a) del DM 37/08 prevede, altresì, le voci di seguito elencate; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (nella L. 46/90 compresi nella lettera b), impianti di autoproduzione di energia elettrica e impianti di automazione porte, cancelli e barriere automatiche.

⁴ MSE a privato, parere 36358 del 23/4/2008.

⁵ MSE a CCIAA di Alessandria 25/5/2012.

⁶ "La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnici professionali di cui, alternativamente, alle lettere a, b, c, d dell'art. 4, comma 1, D.M. 37/08.

⁷ Il ministero ha precisato che per l'installazione completa degli impianti di ricezione televisiva via satellite, comprensivi dell'antenna parabolica e del decoder, è sufficiente essere in possesso dell'abilitazione alla mera "installazione di antenne" e non anche di "impianti elettronici in genere". MSE a CCIAA di Firenze e CPA di Mantova, circ 3643/c del 24/10/2011.

Sono sottratti dalla disciplina del D.M. 37/08 gli impianti telefonici interni (trasmissioni fonia/dati) collegati a rete pubblica, poiché l'installazione di tali impianti è regolata dalla L. 109/91 e DM 314/92.

LETTERA C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali⁸

- **impianti di riscaldamento** (indipendentemente dalla loro potenzialità)⁹, ossia il complesso di prodotti destinati alla regolazione della temperatura degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e composti abitualmente da:
 - un generatore di calore, inclusi stufe, termo camini e caminetti e relative canne fumarie;
 - un condotto per lo smaltimento dei fumi, ove generati;
 - un sistema di aerazione e ventilazione;
 - uno o più sistemi per la distribuzione del calore.

Rientrano, altresì, nell'ambito **della lettera c)**, gli impianti di riscaldamento e **l'installazione di pannelli solari termici** (da associare **alla lettera d)** per il relativo impianto idraulico di distribuzione.

Il D. Lgs 30/3/2011 n. 28, prevede che l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari termici su edifici, pompe di calore sia riservata ai soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal DM 37/08.

Sono sottratti dalla disciplina del D.M. 37/08 le attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino) in quanto trattasi di attività "sugli impianti" e non attività di installazione di impianti.

Le **operazioni di manutenzione dell'impianto termico** devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del DM 37/08, così come previsto dall'art. 7 del DPR 16/4/2013, n. 74.

Sono sottratti dalla disciplina del D.M. 37/08 gli apparecchi "plug and play", ossia quelle apparecchiature che possono essere connesse e sconnesse dall'utilizzatore sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal costruttore; in questo caso, le operazioni di collegamento non possono essere definite, in senso tecnico, un'installazione di impianto.

- **impianti di refrigerazione** vi rientra la cosiddetta "impiantistica a freddo", volta ad abbassare la temperatura di un ambiente, con parametri diversi da quelli tipici della climatizzazione o del condizionamento dei luoghi di vita e di lavoro rispetto a quella esterna. A titolo esemplificativo, rientrano in questo ambito l'installazione di banchi e celle frigorifere (ad uso commerciale, industriale o sanitario), gli impianti di refrigerazione per supermercati, le centrali frigorifere e la refrigerazione di serbatoi ad uso alimentare.¹⁰

Sono sottratti dalla disciplina del D.M. 37/08 la "costruzione, riparazione e manutenzione di celle frigorifere e banchi frigo".

LETTERA D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.

Tali impianti sono costituiti da tubazioni e dispositivi per l'allacciamento all'acquedotto ed il collegamento alla rete fognaria o agli altri sistemi di smaltimento, nonché per la distribuzione di acqua

⁸ Rispetto alla lettera c) della L. 46/90, la declaratoria della c) del dm 37/08 prevede altresì, le voci di seguito elencate: impianti di condizionamento e di refrigerazione nonché le opere di evacuazione, ventilazione ed aerazione connesse agli impianti.

⁹ MSE a CCIAA di Padova, parere 24/2/2010.

¹⁰ MSE a privato, parere 10368 del 24/7/2008

potabile e di acqua calda all'interno dell'edificio. La norma include oltre agli impianti idrici adibiti al consumo umano anche quelli di distribuzione nell'ambito di processi produttivi. Rientrano anche gli impianti di alimentazione delle piscine e gli impianti di irrigazione fissi.

LETTERA E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.

Tali impianti riguardano la distribuzione e all'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, incluso quello medicale per uso ospedaliero e simili. In tali ambito sono compresi:

1. l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori;
2. l'installazione ed i collegamenti degli apparecchi utilizzatori (ad esempio il generatore di calore-caldiaia);
3. le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto;
4. le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

La manutenzione dei serbatoi GPL (visite annuali), se non eseguite dalle imprese distributrici, può essere svolta soltanto da imprese abilitate ai sensi del DM 37/08.¹¹

Le opere di evacuazione, ventilazione e aerazione di cui alle lettere C) e E).

Sono riconducibili alle predisposizioni edile e meccaniche per l'aerazione e ventilazione dei locali asserviti a generatori di combustione e per l'evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense. Rientrano in tale ambito l'installazione di canne fumarie e di aspiratori. Tali opere sono strettamente funzionali all'installazione di impianti di cui alle lettere C) e D). Pertanto, non è ammissibile una abilitazione lettera C) limitata alle "opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali" oppure una abilitazione alla lettera E) limitata alle "opere di evacuazione di prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali".

LETTERA F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.

Tale attività è, altresì, soggetta alle prescrizioni del D.P.R. 162/99 (norma attuativa delle direttive 95/16/CE e 2006/42/CE).¹²

Per la **manutenzione ordinaria** degli ascensori e montacarichi (esclusa dall'ambito di applicazione del DM 37/08), l'art. 15 del DPR 162/99¹³ prevede che il proprietario dell'impianto sia tenuto ad avvalersi di persona munita di certificato di abilitazione rilasciato dalla Prefettura¹⁴.

¹¹ L'art. 10 del Dls 32/98 dispone che: "A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della L. 46/90, e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazioni scadute sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla L. 46/90, anziché alle aziende distributrici, esonerandole espressamente". Il richiamo all'abrogato L. 46/90 si ritiene oggi riferita al DM 37/08.

¹² Art. 10, comma 3, DM 37/08:" Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche".

¹³ "Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, ovvero, a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale specializzato. Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico - pratica, da sostenersi dinanzi ad una apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6,7,8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767."

¹⁴ Seppure riferita alle precedenti L. 46/90 e L. 1415/42, la circolare 12/6/1995 n. P938 del Ministero degli Interni individuava il certificato di abilitazione rilasciato dalla Prefettura quale unico presupposto per l'ordinaria manutenzione. Va rilevato,

LETTERA G) impianti antincendio¹⁵

- gli impianti di **alimentazione** di idranti¹⁶;
- gli impianti di **estinzione** di tipo automatico e manuale;
- gli impianti di **rilevazione** di gas, di fumo e di incendio.

INIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 19 della legge 241/90, nella nuova versione introdotta dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività (Scia/37) all'ufficio del Registro delle imprese (o Albo imprese Artigiane), nella cui provincia l'impresa ha fissato la propria sede principale¹⁷, utilizzando il modello Scia/37, accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese o Albo Artigiani, con l'eventuale modello Intercalare Antimafia/37, per i soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs 159/2011 (codice antimafia).

Si sottolinea che concettualmente e giuridicamente la segnalazione certificata di inizio di attività resta una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

La SCIA va inoltrata sempre alla CCIAA nella cui circoscrizione è posta la sede principale dell'impresa anche se l'attività impiantistica venga esercitata in luogo diverso dalla sede (UL).

Nel caso di società ciò comporta che nella sede dovrà essere presentato il modello S5 per l'indicazione del complessivo avvio dell'attività da parte dell'impresa e l'int. P per l'indicazione dei dati del soggetto abilitato (legale rappresentante o responsabile tecnico) per la verifica dei requisiti. Invece nei confronti della CCIAA competente per l'unità locale dovrà essere presentato un semplice modello UL con i generici dati della localizzazione.

Si precisa che il decreto impone la stretta correlazione e finanche coincidenza fra la qualificazione tecnico professionale dichiarata nella Scia/37 con le lettere dell'art. 1 del D.M. 37/08 e l'attività denunciata nella domanda di iscrizione o modifica (es. aggiunta attività) inoltrata al RI/AIA¹⁸.

In caso contrario, saranno riconosciute le sole lettere corrispondenti alle attività descritte ai fini dell'iscrizione al RI/AIA¹⁹.

La Scia incompleta, carente o contenete dichiarazioni parziali o reticenti non produce effetti.

inoltre, come all'art. 12 D.P.R. 162/99 si prevede che la messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato debba essere comunicata al Comune competente per territorio; tale comunicazione deve contenere, tra l'altro, "l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990n. 46 (ora DM 37/08), cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto". Dunque, si deve concludere che l'impresa che esegue la manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento deve possedere anche i requisiti sia dal DM 37/08.

¹⁵ L'allora ministero delle Attività Produttive, con circolare prot. N. 547894 del 20/2/2004, acquisito il parere del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei VVFF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, chiariva che non è possibile rinascere abilitazioni parziali o limitate ad alcune delle componenti degli impianti antincendio.

¹⁶ L'installazione della tubazione per il trasporto di acqua fino alla cassetta con idrante non rientra nella tipologia di impianti di cui alla lettera d) del DM 37/08 ma è inclusa tra quelli previsti dalla lettera g) MSE a privato, parere 8/3/2012.

¹⁷ MSE a CCIAA di Latina, parere 181848 del 30/9/11. La SCIA va inoltrata al Registro Imprese (o Albo Artigiane) nella cui circoscrizione è posta la sede dell'impresa, anche se l'attività viene esercitata in luogo diverso dalla sede.

¹⁸ L'art. 3, comma 3, del DM 37/08 dispone espressamente che: "Le imprese che intendono esercitare le attività di impiantistica presentano la dichiarazione di inizio attività indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nell'articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività...omissis".

¹⁹ Ad esempio, se un'impresa denuncia l'inizio attività di "elettricista" e nella Scia/37 dichiara il possesso dei requisiti per le lettere A e B, quest'ultima sarà presa in considerazione solo per la "lettera A limitatamente agli impianti elettrici".

La data di inizio dell'attività da riportare nei modelli Comunica é la data domanda indicata nella ricevuta di presentazione della pratica telematica (PRA). La medesima data va riportata all'interno del modello Scia/37 (accanto all'apposito spazio delle firme).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti ai requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di **normativa specifica**, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalla disciplina delle imprese di installazione.
- **Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea**, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle suddette attività, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività.
- **La manutenzione ordinaria degli impianti** è esclusa dall'ambito di applicazione del D.M. 37/08 (fatta eccezione per gli interventi sull'impianti termico e sui serbatoi GPL).
Per manutenzione ordinaria si intende ogni intervento "finalizzato a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità i primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizione previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore".
Anche l'attività di **pulizia** (spazzacamino) e **manutenzione della canna fumaria** (compresa la video ispezione del camino) è esclusa dall'ambito di applicazione del D.M. 37/08²⁰.
- Il D.M. 37/08 prevede che, nell'ambito della SCIA, le imprese devono indicare specificatamente per quali lettere e voci intendono esercitare l'attività.
Considerata la portata restrittiva di tale previsione, è possibile ottenere il riconoscimento di qualificazioni limitata ad una specifica voce espressamente contenuta all'interno della lettere di appartenenza (c.d. **criterio dello spacchettamento**), semprechè la limitazione risulti tecnicamente compatibile con il dettato delle lettere di cui al D.M. 37/08²¹.

CASI PARTICOLARI

Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore impiantistico si avvale di propria struttura interna per l'installazione e manutenzione di impianti al servizio dell'edificio (uffici, capannone, ecc.), deve iscrivere nel r.e.a. il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la struttura tecnica interna stessa²². Per l'iscrizione utilizza l'intercalare P, il modello Rt/37 e modello Antimafia/37 per i soggetti di cui all'art. 85 del DLgs (codice antimafia).

²⁰ MSE a CCIAA di Venezia, parere 6703 del 17/1/2011.

²¹ MSE a CCIAA di Genova, parere 85788 del 1/10/2009, riconoscimento della lettera A limitata a "impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere". MSE a CCIAA di Ravenna, parere 32838 del 16/2/2012, riconoscimento della lettera B limitata a "impianti elettronici" (nella fattispecie elettrostatici). MSE a CCIAA di Padova, parere del 24/2/2010, riconoscimento della lettera C limitata a "impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali" (nella fattispecie stufe e caminetti).

²² MSE a CCIAA Macerata, parere 24/2/2009.

Il responsabile tecnico iscritto per conto di struttura interna deve rilasciare le dichiarazioni di conformità relative agli interventi effettuati.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di installazione di impianti, hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività (S.c.i.a.) e attendere un ulteriore riconoscimento di requisiti da parte dell'ufficio Registro delle imprese di arrivo, ma deve presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione (UL, S5, ecc.).

In questo caso l'attività trasferita deve essere la stessa risultante dalla certificazione camerale di provenienza, non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico, deve esserci continuità temporale nello svolgimento dell'attività.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che si intesti una attività di impiantistica già attiva a seguito di:

- ◆ trasferimento di azienda o di ramo di azienda
- ◆ conferimento di azienda
- ◆ fusione, scissione e incorporazione
- ◆ trasformazione eterogenea

presenta gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o r.e.a. allegando il modello Scia 37 e Antimafia/37 per i soggetti obbligati di cui all'art. 85 del DLgs 159/2011.

Apertura di Unità locale

L'impresa che apre una unità locale per l'avvio dell'attività impiantistica è tenuta a presentare la segnalazione di inizio di attività (SCIA) alla CCIAA nella cui circoscrizione è posta la sede principale dell'impresa; presso la CCIAA competente per l'unità locale, è tenuta, invece a presentare esclusivamente il modello UL previsto per l'iscrizione nel Registro delle imprese e/o nel REA.

Deroga Art. 6 L. 25/96

Titolare di impresa individuale/socio prestatore d'opera, che dimostri (con presentazione di fatture) di aver svolto professionalmente l'attività in impresa del settore, regolarmente iscritta o annotata nel registro delle ditte o all'Albo delle imprese Artigiane, per almeno un anno prima del 13/3/1990, (data di entrata in vigore della L. 46/90).

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Requisiti tecnico -professionali

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali (art. 4):

a) titolo di studio

- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, utile ai fini dello svolgimento dell'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida)

b) titolo di studio ed esperienza professionale

- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di secondo ciclo con specializzazione attinente l'attività (l'elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida), seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi

alle dirette dipendenze di un'impresa del settore²³. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di «impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie» è di un anno;

- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di «impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie» è di due anni.

L'attività lavorativa, richiesta in aggiunta al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si chiede il requisito tecnico professionale, escludendo le attività amministrative – contabili, e in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;
- dipendente operaio (inclusa la formazione lavoro con riferimento alla qualifica d'uscita; incluso, altresì, l'apprendistato) anche a tempo parziale (in ordine alle modalità di computo del tempo lavorato nei rapporti di lavoro a tempo parziale il MSE ha fatto rinvio alla circolare n° 3597/C del 27/01/2006 in base alla quale i periodi lavorativi debbono essere valutati secondo criteri di proporzionalità;

L'acquisizione dei requisiti da parte dell'associato in partecipazione, è esclusa (parere MSE n° 78997 del 26/4/201 e n° 24928 del 19/3/2009).

Dal 25 giugno 2015, a seguito della modifica dell'articolo 2549 C.C. (dlgs n. 81/2015, art. 53 – Jobs Act) il contratto di associazione in partecipazione non può essere più utilizzato come rapporto di immedesimazione per le attività qualificate, essendo preclusa la prestazione di lavoro, quale apporto dell'associato persona fisica.

I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data del 25 giugno 2015, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l'attività di installazione di impianti. In questo ultimo caso, purché la stessa abbia regolarmente iscritto nel Registro delle imprese una struttura interna dedicata all'attività impiantistica.

Titolo conseguito all'estero

Coloro che abbiano conseguito un titolo professionale all'estero devono ottenere il riconoscimento presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

c) esperienza professionale specializzata

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti per almeno tre anni²⁴, escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (o non di settore purché l'impresa abbia una struttura interna dedicata all'attività impiantistica), nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, in qualità di:

- dipendente operaio installatore con la qualifica di specializzato anche a tempo parziale (in ordine alle modalità di computo del tempo lavorato nei rapporti di lavoro a tempo parziale il MSE ha fatto rinvio alla circolare 3597/c del 27/01/2003 in base alla quale i periodi lavorativi debbono

²³ MSE a CCIAA di Napoli, parere 18464 del 30/3/2010. Non essendo prescritto alcun particolare livello di inquadramento contrattuale è idonea anche l'attività prestata quale operaio qualificato, apprendista o CFL.

²⁴ MSE a CCIAA di Savona, parere 95892 del 29/10/2009. E' possibile cumulare periodi di lavoro subordinato per imprese diverse, anche non consecutivi.

essere valutati secondo criteri di proporzionalità);

- prestatore di lavoro somministrato (già interinale). Fattispecie che va valutata caso per caso. Dal 1° gennaio 2008 non è più possibile sottoscrivere contratti di somministrazione a tempo indeterminato
- prestatore di lavoro intermittente. Figura valutabile solo nel caso non sia richiesto un periodo di lavoro continuativo. Dal 1° gennaio 2008 non è più possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente, se non nel settore turistico. Dal 16 giugno 2008 questa figura contrattuale è stata estesa a tutti i settori.
- prestatore di lavoro ripartito. Figura da valutare con i medesimi criteri del lavoro a tempo parziale.

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti nella forma di collaborazione tecnico – continuativa²⁵ equiparabile a quella di un operaio specializzato, per almeno tre anni in un'impresa del settore (l'attività può essere stata svolta presso un'impresa non di settore, purché la stessa abbia una struttura interna dedicata all'attività impiantistica) nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, in qualità di :

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale;

L'acquisizione dei requisiti da parte dell'associato in partecipazione, è esclusa (parere MSE n° 78997 del 26/4/201 e n° 24928 del 19/3/2009).

Dal 25 giugno 2015, a seguito della modifica dell'articolo 2549 C.C. (dlgs n. 81/2015, art. 53 – Jobs Act) il contratto di associazione in partecipazione non può essere più utilizzato come rapporto di immedesimazione per le attività qualificate, essendo preclusa la prestazione di lavoro, quale apporto dell'associato persona fisica.

I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data del 25 giugno 2015, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

d) esperienza professionale²⁶

Aver esercitato l'attività di installazione di impianti nella forma di collaborazione tecnico – continuativa, **non equiparabile a quella di operaio specializzato**, per almeno sei anni in un'impresa abilitata in qualità di:

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'Inail per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'Inail per attività tecnico manuale.

La collaborazione tecnica deve essere riconducibile ad una prestazione di natura tecnica o comunque attinente al processo produttivo, documentabile attraverso l'iscrizione ai ruoli previdenziali ed assicurativi²⁷.

Sono, dunque, inidonee le prestazioni concernenti mansioni amministrative o meramente direttive.

²⁵ MSE a CCIAA di Lecce, parere 15364 del 23/3/2010. Inidoneità di mansioni diverse da quelle di "operaio installatore". Il soggetto deve aver acquisito, nella pratica quotidiana, l'effettiva capacità di installare gli impianti, cioè fare esperienza pratica completa.

²⁶ Lo stesso ministero dello Sviluppo Economico ha confermato in più circostanze (MSE a CCIAA di Lucca, parere 16827 del 8/8/2008 e MSE a CCIAA di Ravenna, parere 12122 del 9/2/2009) la presenza di contraddizione che possono essere superate solo attraverso una revisione del Decreto.

²⁷ Il MSE ha rappresentato che, ai fini dell'acquisizione dei requisiti, sia necessario che l'interessato abbia effettivamente svolto presso l'impresa attività avente natura di collaborazione tecnica continuativa, abbia cioè affiancato e supportato il responsabile tecnico, prestando la sua opera al fine di maturare un'idonea esperienza professionale. La mancata iscrizione all'INAIL da parte dell'interessato ostacola il riconoscimento dei requisiti professionali. MSE a privato, parere 4/2/2011.

Parimenti inidonee sono le collaborazioni tecniche svolte dagli amministratori non soci (amministratore unico/delegato o componenti di C.d.A.)²⁸.

L'acquisizione dei requisiti da parte dell'associato in partecipazione, è esclusa (parere MSE n° 78997 del 26/4/2011 e n° 24928 del 19/3/2009).

Dal 25 giugno 2015, a seguito della modifica dell'articolo 2549 C.C. (dlgs n. 81/2015, art. 53 – Jobs Act) il contratto di associazione in partecipazione non può essere più utilizzato come rapporto di immedesimazione per le attività qualificate, essendo preclusa la prestazione di lavoro, quale apporto dell'associato persona fisica.

I contratti di associazione in partecipazione in atto alla data del 25 giugno 2015, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Impresa operante in più settori

Nel caso di esperienza maturata presso un'impresa operante in più settori dell'impiantistica (da intendersi le imprese che realizzano impianti elettrici, elettronici e termoidraulici), costituiscono elementi di valutazione la qualifica di inquadramento e le mansioni svolte.²⁹

Requisiti di onorabilità

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “**Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia**”, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. **Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti o operatori economici da sottoporre alla verifiche antimafia.** In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D. Lgs 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 85 del codice antimafia.

1. **imprese individuali:** il titolare ed il direttore tecnico, ove previsto.
2. **società in nome collettivo:** tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche ei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto.
3. **società in accomandita semplice:** tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto.
4. **società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna** (articolo 2612 codice civile):

²⁸ MSE a CCIAA di Perugia, parere 38235 del 29/4/09.

²⁹ MSE a CCIAA di Vicenza, parere 58135 del 29/3/2011. Nell'ipotesi di “impiegato tecnico” che ha prestato la sua attività presso una impresa con più abilitazioni, è necessario accertare non tanto se l'impresa abbia svolto o meno l'attività che il dipendente ha dichiarato, “quanto se il dipendente medesimo abbia svolto le mansioni dichiarate, cioè equiparabili a quelle normalmente svolte da un operaio installatore con qualifica di specializzato”.

MSE a CCIAA di Potenza, parere 3101 del 14/1/2009. Il riconoscimento dei requisiti può essere operato con riferimento agli impianti su cui il dipendente “ha concretamente operato”.

MSE a CCIAA di Lecce, parere 15364 del 23/3/2010. Inidoneità di mansioni diverse da quelle di “operaio installatore” (nel caso di impiegato tecnico di ufficio). Il soggetto deve aver acquisito, nella pratica quotidiana, l'effettiva capacità di installare impianti, cioè di fare esperienza pratica completa.

MSE a CCIAA di Savona, parere 26667 del 24/3/2009. Per la verifica delle mansioni svolte, la dichiarazione del datore di lavoro non è, di per se, sufficiente ad assicurare un'attendibile valutazione del rapporto di lavoro. La dichiarazione va riscontrata in maniera inequivocabile a norma del DPR 445/2000.

- il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, il direttore tecnico, ove previsto;
 - il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico;
 - tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c.c, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1 lett. B) Dlgs 231/2001);
 - ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%;
 - ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%;
 - i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
5. **associazioni, anche prive di personalità giuridica:** i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c., al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (art. 6, comma 1, lett. B) del DLgs 231/2001), e il direttore tecnico, ove previsto.
 6. **società estere con sede secondaria in Italia** (art. 2508 C.C.) i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, ove previsto.
 7. **società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:** i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione di impresa.
 8. **G.E.I.E.:** i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate, e il direttore tecnico, ove previsto.

In caso di sostituzione di amministratore unico, consigliere di amministrazione, socio accomandatario, socio di Snc, al modello S2 per la "variazione/rinnovo cariche sociali" dovrà essere allegato il modello Intercalare antimafia/122 per l'autocertificazione del requisito morale antimafia (onorabilità), pena la sospensione della pratica di modifica.

Incompatibilità

Il titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società non è soggetto al regime dell'incompatibilità³⁰.

Il legale rappresentante può abilitare più imprese.

Per il titolare o il legale rappresentante che hanno i requisiti tecnici professionali e abilitano l'impresa occorrerà compilare (I1 riq. 21, I2 riq. 21, P riq.10), con l'inserimento delle lettere del DM 37/08, senza alcuna annotazione della qualifica di responsabile tecnico³¹.

I soggetti che rivestono le cariche o le qualifiche di consigliere/amministratore/vice presidente/amministratore delegato/ socio accomandante sono da considerarsi alla stessa stregua del responsabile tecnico esterno e quindi, in questi casi, occorrerà compilare modello P di modifica l'aggiunta della qualifica di "responsabile tecnico"- riq. 7, anziché l'abilitazione professionale prevista per il legale rappresentante e si applica l'incompatibilità con qualsiasi altra attività.

Qualora il titolare o il legale rappresentante, non sono in possesso dei requisiti tecnici- professionali, l'impresa può nominare un responsabile tecnico con atto formale. L'atto formale di nomina, se non si

³⁰ MSE a CCIAA di Savona parere 32694 del 10/10/2008 e MSE a privato, parere 37571 del 27/4/2009.

³¹ parere MSE 25916 del 29/12/2011

conferisce con una procura institoria, può essere rappresentato dalla designazione contenuta nel modello Scia/37 o nel modello RT/37³².

Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Quindi per il responsabile tecnico è esclusa ogni forma di compatibilità con cariche (ad esempio: consigliere/amministratore/liquidatore) e/o qualifiche (ad esempio: socio, preposto, direttore tecnico) rivestite in altre imprese. Inoltre, al responsabile tecnico è escluso l'esercizio di qualsiasi attività autonoma ovvero di attività subordinata presso terzi, per l'esclusività del rapporto professionale che il soggetto medesimo deve avere con l'impresa³³.

Avvertenza

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, e non provvede entro i termine di legge alle dovute modifiche, l'ufficio avvierà le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività con l'applicazione delle sanzioni previste.

IL RESPONSABILE TECNICO

Nomina del responsabile tecnico

L'impresa che presenta la segnalazione certificata di inizio dell'attività, utilizzando il modello **Scia/37**, deve dimostrare il possesso dei «requisiti tecnici-professionali», che si intendono acquisiti con l'individuazione del soggetto che abilita all'esercizio dell'attività impiantistica.

Per le imprese artigiane deve necessariamente essere abilitato o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.

Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento, utilizzando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati dell'intercalare P, unitamente al modello **Rt/37**³⁴.

Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento (termine previsto per le denunce al Registro delle imprese), presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed un secondo intercalare P per comunicare la nomina del nuovo responsabile tecnico o del nuovo soggetto abilitante, nonché il modello **Rt/37**.

Cessazione dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo

Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione dell'unico responsabile tecnico presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P di cessazione del responsabile tecnico stesso, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento (termine previsto per le denunce al Registro delle imprese).

In mancanza di responsabile tecnico o di titolare/legale rappresentante in possesso dei requisiti

³² parere MSE n° 181848 del 30/9/2011

³³ MSE n. 29404 del 1/10/2008, n. 16827 del 8/8/2008.

³⁴ MSE a CCIAA di Ravenna parere 83060 del 3/5/2011. Fermo restando il generale divieto di SCIA retroattive, viene ammessa tale eventualità nel caso di "sostituzione" del responsabile tecnico.

professionali, l'impresa NON può continuare l'esercizio dell'attività.

Decesso dell'unico responsabile tecnico e successiva nomina del nuovo

Nel caso deceda il titolare che sia anche il responsabile tecnico dell'impresa individuale gli eredi ne chiedono la cancellazione per decesso presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, senza termine, poiché la comunione ereditaria non viene iscritta nel Registro delle imprese e non è possibile dare pubblicità al responsabile tecnico. Entro trenta giorni dall'accettazione dell'eredità, il nuovo titolare deve provvedere alla propria iscrizione nel Registro delle imprese, utilizzando l'usuale modulistica a cui allega il modello **Rt/37**.

Il titolare di impresa individuale che si avvalga di terzo responsabile tecnico o il legale rappresentante di società comunica la cessazione per decesso dell'unico responsabile tecnico presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P di cessazione del responsabile tecnico stesso, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'evento (termine previsto per le denunce al Registro delle imprese). Nel medesimo termine e con la stessa domanda/denuncia comunica la sospensione dell'attività. Il decorso del termine di trenta giorni non viene interrotto in attesa dell'apertura del testamento, dell'accettazione dell'eredità o di altri adempimenti connessi alla procedura successoria.

L'attività rimane sospesa sino alla successiva iscrizione del nuovo responsabile tecnico che deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa presentando gli usuali modelli del Registro delle imprese, per denunciare sia la ripresa dell'attività che la nomina del nuovo responsabile tecnico, corredati del modello **Rt/37**.

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

La dichiarazione

L'impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell'impianto.

La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e ogni copia deve essere firmata in originale sia dal titolare (o legale rappresentante) che dal responsabile tecnico (se persona diversa) dell'impresa installatrice.

Modalità di presentazione

La dichiarazione di conformità:

- deve essere consegnata al committente, che dovrà conservarla e darne copia alla persona che utilizza i locali. L'adempimento è a cura dell'impresa installatrice;
- deve essere depositata presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto. Il deposito deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, solo per quegli edifici che siano già in possesso del certificato di agibilità. Al deposito provvede l'impresa installatrice;
- lo sportello unico del Comune provvede all'inoltro alla Camera di commercio di copia della dichiarazione di conformità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE

A) IMPRESA INDIVIDUALE DI NUOVA COSTITUZIONE

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **Scia/37** accompagna il modello I1 del Registro delle imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta

dell'attività svolta e la descrizione dell'attività prevalente.

La data di inizio dell'attività dovrà coincidere con quella di presentazione dell'istanza (data del protocollo di invio)

L'attività denunciata nel modello base deve fedelmente corrispondere al contenuto delle lettere indicate nella SCIA/37 relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività.

Se i requisiti tecnico professionali sono posseduti dal titolare occorre compilare i riq. 15 "iscrizione in albi e ruoli" e 21 "abilitazioni professionali". Se invece, i requisiti tecnici- professionali, sono posseduti da un responsabile tecnico, al modello base, l'impresa dovrà allegare modello intercalare P riq. 7 "altre cariche o qualifiche Rea " e riquadro 9 "iscrizione in albi e ruoli".

B) IMPRESA INDIVIDUALE GIÀ ISCRITTA PER ALTRA ATTIVITÀ

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **Scia/37L** accompagna il modello I2 del Registro delle Imprese.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività che deve coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle Imprese e deve riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente.

L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli base I2, AA deve fedelmente corrispondere al contenuto delle lettere indicati nel modello **Scia/37** relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività.

Se i requisiti tecnico professionali sono posseduti dal titolare occorre compilare i riq. 11 "iscrizione in albi e ruoli" e 21 "abilitazioni professionali". Se invece, i requisiti tecnici- professionali, sono posseduti da un responsabile tecnico, al modello base, l'impresa dovrà allegare l'intercalare P riq. 7 "altre cariche o qualifiche Rea " e riquadro 9 "iscrizione in albi e ruoli".

C) SOCIETÀ INATTIVA

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **Scia/37** accompagna il modello S5 e AA.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività che deve coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle Imprese e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta dell'attività, la descrizione dell'attività prevalente e il riquadro relativo all'iscrizione in albi e ruoli.

L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli S5, AA deve fedelmente corrispondere al contenuto delle categorie/settori indicati nel modello **Scia/37** relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività.

Al modello base S5, l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

D) SOCIETÀ GIÀ ATTIVA

Presentazione della segnalazione certificata (S.c.i.a.)

Il modello **Scia/37** accompagna il modello S5 e AA.

L'utente dovrà inserire la data di inizio attività che deve coincidere con quella di presentazione dell'istanza al Registro delle Imprese e riportare negli appositi riquadri la descrizione corretta della nuova attività, la descrizione integrale dell'attività svolta (attività nuova e attività precedente) e la descrizione dell'attività prevalente e il riquadro relativo all'iscrizione agli albi e ruoli.

L'attività denunciata negli appositi riquadri dei modelli S5, AA deve fedelmente corrispondere al

contenuto delle categorie/settori indicati nel modello **Scia/37** relativo alla segnalazione certificata di inizio di attività.

Al modello base l'impresa dovrà allegare l'Intercalare «P» del responsabile tecnico (nota bene: se coincide con un amministratore/socio della società, l'intercalare «P» deve essere sempre predisposto con la funzione «modifica»).

MODULISTICA

Tutta la modulistica predisposta per l'attività di installazione di impianti, di seguito indicata, è disponibile sui siti internet:

- ❖ **Scia/37L**: modello di segnalazione certificata di inizio attività
- ❖ **Intercalare antimafia 37**: modello di dichiarazione sostitutiva per i requisiti di morale antimafia (onorabilità).
- ❖ **Rt/37L**: modello per la nomina/aggiunta/sostituzione di responsabile tecnico

La seguente modulistica, “SCIA/37”, “RT/37” e il modello “Intercalare Antimafia/37”, allegati ad una pratica telematica, deve essere individuata con il medesimo codice documento “C20”.

Inoltre i modelli vanno sottoscritti con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CSN). Se non si utilizza la firma digitale si sottoscrive il modello nell'apposito spazio e si allega la copia di documento di identità in corso di validità con codice documento “E20”.

In caso di sostituzione di amministratore univo, consigliere di amministrazione, socio accomandatario, socio di SNC al modello S2 per “variazione/rinnovo cariche” dovrà essere allegato il modello Intercalare antimafia/37 per l'autocertificazione del requisito morale dell'antimafia (onorabilità), pena la sospensione della pratica.

**MODULISTICA/COSTI AMMINISTRATIVI:
imprese individuali e società**

Unica fase			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
<input type="checkbox"/> __ Modello base	I1 / I2	S5	S5
Modulistica «impiantisti»			
<input type="checkbox"/> __ Scia/37L modello intercalare antimafia/37	SI eventuale	SI eventuale	SI eventuale
<input type="checkbox"/> __ Intercalare	Int. P Per la nomina del responsabile esterno	Int. P	Int. P
Costi amministrativi			
<input type="checkbox"/> __ Diritti di segreteria 18	La misura prevista per l'Artigianato maggiorata di € 9,00	La misura prevista per l'Artigianato maggiorata di € 15,00	La misura prevista per l'Artigianato maggiorata di € 15,00
<input type="checkbox"/> __ Imposta di bollo	SI	NO	NO
<input type="checkbox"/> __ Concessione governativa	168,00	168,00	NO

Si rammenta che per l'iscrizione è dovuto il diritto annuale, che va corrisposto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Registro delle imprese.

Responsabile tecnico

NOMINA / AGGIUNTA di ulteriore RESPONSABILE TECNICO			
	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
<input type="checkbox"/> __ Modello base	I2	S5	S5
<input type="checkbox"/> __ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica «impiantisti»			
<input type="checkbox"/> __ Rt/37	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
<input type="checkbox"/> __ Diritti di segreteria	La misura prevista per l'Artigianato maggiorata di € 9,00	La misura prevista per l'Artigianato maggiorata di € 15,00	La misura prevista per l'Artigianato maggiorata di € 15,00
<input type="checkbox"/> __ Imposta di bollo	NO	NO	NO
<input type="checkbox"/> __ Concessione governativa	168,00	168,00	NO

CESSAZIONE E CONTESTUALE SOSTITUZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO (è sufficiente un solo adempimento)

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
<input type="checkbox"/> __ Modello base	I2	S5	S5
<input type="checkbox"/> __ Intercalare	2 Int. P	2 Int. P	2 Int. P
Modulistica «impiantisti»			
<input type="checkbox"/> __ Rt/37	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
<input type="checkbox"/> __ Diritti di segreteria	La misura prevista per l'Artigianato maggiorata di € 9,00	La misura prevista per l'Artigianato maggiorata di € 15,00	La misura prevista per l'Artigianato maggiorata di € 15,00
<input type="checkbox"/> __ Imposta di bollo	NO	NO	NO
<input type="checkbox"/> __ Concessione governativa	168,00	168,00	NO

CESSAZIONE E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO (occorrono due adempimenti) – primo: fase relativa alla cessazione del precedente responsabile tecnico

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
<input type="checkbox"/> __ Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
<input type="checkbox"/> __ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica «impiantisti»			
<input type="checkbox"/> __ nessuna			
Costi amministrativi			
<input type="checkbox"/> __ Diritti di segreteria	La misura prevista per l'Artigianato	La misura prevista per l'Artigianato	La misura prevista per l'Artigianato
<input type="checkbox"/> __ Imposta di bollo	SI *	NO	NO

CESSAZIONE E SUCCESSIVA SOSTITUZIONE DELL'UNICO RESPONSABILE TECNICO (occorrono due adempimenti) – secondo: fase relativa alla nomina del nuovo responsabile tecnico

	Individuali	Società	Coop. Sociali
Modulistica R.I.			
<input type="checkbox"/> __ Modello base	I2 / UL	S5 / UL	S5 / UL
<input type="checkbox"/> __ Intercalare	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica «impiantisti»			
<input type="checkbox"/> __ Rt/37L	SI	SI	SI
Costi amministrativi			
<input type="checkbox"/> __ Diritti di segreteria	La misura prevista per l'Artigianato maggiorata di € 9,00	La misura prevista per l'Artigianato maggiorata di € 15,00	La misura prevista per l'Artigianato maggiorata di € 15,00
<input type="checkbox"/> __ Imposta di bollo	SI *	NO	NO
<input type="checkbox"/> __ Concessione governativa	168,00	168,00	NO

Tabella dei diritti e bolli applicata dall'Albo delle Imprese Artigiane

ISCRIZIONE IMPRESA INDIVIDUALE	BOLLO	DS A.A.	DS R.I.
Iscrizione all'A.I.A. con immediato inizio dell'attività economica <i>Il diritto di segreteria di 15,00 Euro viene maggiorato di 9,00 Euro se riguarda un'attività disciplinata dalle Leggi Speciali: Imprese di Pulizia (L. 82/94), Facchinaggio (D.M. 221/03), Installazione Impianti (D.M. 37/08), Autoriparazione (L. 122/92).</i>	17,50	15,00	18,00
Ditta Individuale iscritta al R.I. "INATTIVA" perché costituita senza immediato avvio dell'attività economica che chiede l'attivazione tramite l'iscrizione all'A.I.A. <i>Il diritto di segreteria di 15,00 Euro viene maggiorato di 9,00 Euro se riguarda un'attività disciplinata dalle Leggi Speciali: Imprese di Pulizia (L. 82/94), Facchinaggio (D.M. 221/03), Installazione Impianti (D.M. 37/08), Autoriparazione (L. 122/92).</i>	NO	15,00	NO
Ditta Individuale iscritta al R.I. "ATTIVA" che chiede l'iscrizione all'A.I.A. per la stessa attività per cui è iscritta al Registro Imprese	16,00	15,00	NO
ISCRIZIONE SOCIETA'	BOLLO	DS A.A.	DS R.I.
Società già iscritta al R.I. "ATTIVA" che chiede l'iscrizione all'A.I.A. per la stessa attività per cui è iscritta al Registro Imprese	16,00	15,00	NO
Società iscritta al R.I. "INATTIVA" che chiede l'attivazione tramite l'iscrizione all'A.I.A. <i>Il diritto di segreteria di 15,00 Euro viene maggiorato di 15,00 Euro se riguarda un'attività disciplinata dalle Leggi Speciali: Imprese di Pulizia (L. 82/94), Facchinaggio (D.M. 221/03), Installazione Impianti (D.M. 37/08), Autoriparazione (L. 122/92).</i>	NO	15,00	30,00

MODIFICHE IMPRESA INDIVIDUALE	BOLLO	DS A.A.	DS R.I.
Modifiche che interessano solo AIA con riferimento a dati previdenziali	16,00	5,00	NO
Modifiche che interessano sia il R.I. che l'A.I.A. e che costituiscono notizie R.E.A. <i>Il diritto di segreteria di 5,00 Euro viene maggiorato di 9,00 Euro se riguarda l'inizio ex novo di un'attività disciplinata dalle Leggi Speciali: Imprese di Pulizia (L. 82/94), Facchinaggio (D.M. 221/03), Installazione Impianti (D.M. 37/08), Autoriparazione (L. 122/92).</i>	16,00	5,00	18,00
Modifiche che interessano sia il R.I. che l'A.I.A. e che non costituiscono notizie R.E.A.	17,50	5,00	18,00

MODIFICHE SOCIETA'	BOLLO	DS A.A.	DS R.I.
Modifiche che interessano solo AIA con riferimento a dati previdenziali	16,00	5,00	NO
Modifiche che interessano sia il R.I. e l'A.I.A. e che costituiscono notizie R.E.A. <i>Il diritto di segreteria di 5,00 Euro viene maggiorato di 15,00 Euro se riguarda l'inizio ex novo di un'attività disciplinata dalle Leggi</i>	16,00	5,00	30,00

<i>Speciali: Imprese di Pulizia (L. 82/94), Facchinaggio (D.M. 221/03), Installazione Impianti (D.M. 37/08), Autoriparazione (L. 122/92).</i>			
Modifiche che interessano sia il R.I. che l'A.I.A. e che non costituiscono notizie R.E.A.		5,00	90,00/30,00
- Società di persone	59,00		
- Società di Capitali	65,00		

Titoli di studio abilitanti per il decreto ministeriale 37/08 (elenco indicativo e non esaustivo)

DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA: ACCORPAMENTI							
	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> elettronica industriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> elettrotecnica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> energia nucleare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> fisica industriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> informatica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> telecomunicazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> costruzioni aeronautiche			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> edilizia			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> industria metalmeccanica			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> industria mineraria			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> industria navalmeccanica			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> meccanica			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> meccanica di precisione			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> termotecnica			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> chimica industriale					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> industria tintoria					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> materie plastiche					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> metallurgia					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Limitazioni per la maturità tecnica nautica	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> capitani							<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> macchinisti			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> costruttori navali							<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

DIPLOMI DI MATURITÀ E QUALIFICA PROFESSIONALE: ACCORPAMENTI							
Diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l'industria e l'artigianato	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> tecnico delle industrie elettriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> tecnico delle industrie elettroniche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> tecnico delle industrie meccaniche			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> tecnico dei sistemi energetici			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Diplomi di qualifica rilasciati dall'I.P.S.I.A.	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> addetto manutenzione elaboratori elettronici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> operatore alle macchine utensili			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> installatore di impianti idro-termo-sanitari			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> installatore di impianti idraulici e termici			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> installatore di impianti telefonici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> apparecchiatore elettronico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> elettricista installatore <input type="checkbox"/> elettromeccanico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> operatore elettrico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> operatore elettronico industriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> operatore per telecomunicazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> operatore meccanico			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> operatore termico			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> frigorista			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Avvertenza

Per le attività attinenti ai titoli di studio suindicati, si ricorda che sono necessari 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di una impresa del settore impiantistico abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI: ACCORPAMENTI							
Laurea in materie tecniche	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
<input type="checkbox"/> ingegneria (vecchio e nuovo ordinamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> architettura (vecchio ordinamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> fisica (vecchio ordinamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> scienze nautiche (vecchio ordinamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ingegneria navale (vecchio ordinamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diploma universitario	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
<input type="checkbox"/> ingegneria elettrica (vecchio ordinamento)	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> ingegneria logistica e della produzione (vecchio ordinamento)	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> ingegneria delle telecomunicazioni (vecchio ordinamento)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> ingegneria meccanica (vecchio ordinamento)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laurea triennale	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	lett. f)	lett. g)
Classe di laurea 04 (dm 509/99) o L17 e L23 (dm 270/04) <input type="checkbox"/> architettura - scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Classe di laurea 08 (dm 509/99) o L7 (dm 270/04) <input type="checkbox"/> ingegneria civile ed ambientale			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Classe di laurea 09 (dm 509/99) o L8 (dm 270/04) <input type="checkbox"/> ingegneria dell'informazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Classe di laurea 10 (dm 509/99) o L9 (dm 270/04) <input type="checkbox"/> ingegneria industriale	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Classe di laurea 25 (dm 509/99) o L30 (dm 270/04)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> scienze e tecnologie fisiche							
Classe di laurea 21 (dm 509/99) o L27 (dm 270/04) Scienze e tecnologie chimiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le “nuove” lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all’entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 e 270/04, in ingegneria, architettura e fisica sono equiparate, ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, alle “precedenti”, conseguite con il vecchio ordinamento.

EQUIPARAZIONE LAUREE

Ingegneria, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99:

25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica, 26/S ingegneria biomedica, 27/S ingegneria chimica, 28/S ingegneria civile, 61/S scienza e ingegneria dei materiali, 30/S ingegneria delle telecomunicazioni, 4/S architettura e ingegneria edile, 31/S ingegneria elettrica, 29/S ingegneria dell'automazione, 32/S ingegneria elettronica, 34/S ingegneria gestionale, 36/S ingegneria meccanica, 35/S ingegneria informatica, 37/S ingegneria navale, 33/S ingegneria energetica e nucleare, 38/S ingegneria per l'ambiente e il territorio.

- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04:

LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica, LM-21 ingegneria biomedica, LM-22 ingegneria chimica, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-23 ingegneria civile, LM-24 ingegneria dei sistemi edili, LM-53 scienza e ingegneria dei materiali, LM-27 ingegneria delle comunicazioni, LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura, LM-28 ingegneria elettrica; LM-25 ingegneria dell'automazione, LM-29 ingegneria elettronica, LM-31 ingegneria gestionale, LM-33 ingegneria meccanica, LM-32 ingegneria informatica, LM-34 ingegneria navale, LM-30 ingegneria energetica e nucleare, LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Architettura, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 3/S Architettura del paesaggio, 4/S

Architettura e ingegneria edile

- lauree magistrali previste dal d.m. 270/04: LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura

Fisica, equiparata alle:

- lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99: 20/S Fisica, 50/S Modellistica - matematico - fisica per l'ingegneria, 66/S Scienze dell'universo;

- lauree magistrali previste dal d.m. 207/04: LM-17 Fisica", "LM-44 Modellistica - matematico - fisica per l'ingegneria", "LM-58 Scienze dell'universo"

Le abilitazioni indicate dalla tabella valgono per tutte le lauree triennali che rientrino nella relativa classe di appartenenza, comunque denominate.